



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 novembre 2004 (23.11)
(OR. fr)**

**13899/04
ADD 1**

**PV/CONS 62
JAI 398**

ADDENDUM AL PROGETTO DI PROCESSO VERBALE¹

Oggetto: **2613^a Sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) svoltasi a Lussemburgo il 25 e 26 ottobre 2004**

¹ Gli elementi relativi all'adozione definitiva di atti del Consiglio resi accessibili al pubblico figurano nell'addendum 1 del presente processo verbale.

SOMMARIO

Pagina

PUNTI "A"

Punto 1.	Regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione nella cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea	3
Punto 2.	Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti	4
Punto 36.	Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura	4
Punto 37.	Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.....	5
Punto 38.	Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1999/784/CE del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo	5

o

o o

Punti dell'ordine del giorno relativi all'adozione definitiva di atti del Consiglio resi accessibili al pubblico

Punti "A": (elenco: doc. 13815/04 PTS A 50)

In occasione dell'adozione definitiva dei punti "A" relativi ad atti legislativi, il Consiglio ha convenuto di iscrivere nel presente processo verbale i seguenti elementi:

Punto 1. Regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione nella cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

docc. 10827/04 FRONT 117 COMIX 429

Il Consiglio ha adottato il regolamento summenzionato. (Base giuridica: articolo 62, paragrafo 2 lettera a) e articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea).

1. Dichiarazione unilaterale del Regno Unito

"Il Regno Unito ricorda che in virtù dei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, ha il diritto di partecipare all'adozione di questa misura e si rammarica che tale diritto gli sia stato rifiutato.

Il Regno Unito parteciperà con spirito costruttivo alla "cooperazione operativa" prevista all'articolo 12 del regolamento. Ciò non pregiudica tuttavia la sua posizione giuridica né il suo diritto di adottare i provvedimenti giuridici che ritiene necessari conformemente a tale posizione.

Il Regno Unito rileva che, alla luce della situazione di cui al primo comma, la sospensione da parte del Consiglio di Gibilterra dal campo di applicazione della cooperazione operativa del Regno Unito con l'Agenzia non solleva questioni giuridiche circa l'applicazione del trattato CE a Gibilterra e non pregiudica tale applicazione."

Punto 2. Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

doc. 7249/04 DROIPEN 8 CORDROGUE 25
+ REV 1 (fi)

Il Consiglio ha adottato la decisione quadro summenzionata. (Base giuridica: articolo 31 lettera e) e articolo 34 paragrafo 2 lettera b) del trattato sull'Unione europea).

2. Dichiarazione del Consiglio

"Il narcotraffico è un reato odioso e il Consiglio intende fermamente contrastarlo con tutti i mezzi possibili. Per il Consiglio, che condanna qualsiasi forma di traffico illecito di stupefacenti, la presente decisione quadro è un primo importantissimo passo della lotta rafforzata al narcotraffico.

Il Consiglio sottolinea l'importanza di una sua presa di posizione forte contro il traffico illecito di stupefacenti a tutti i livelli e rileva l'esigenza di un approccio transnazionale e coerente per contrastarlo. A questo proposito esso pone altresì l'accento sull'interrelazione esistente tra la legislazione di tutti gli Stati membri e sottolinea l'importanza di scoraggiare il fenomeno del *turismo della droga*."

Punto 36. Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

docc. 9969/04 PECHE 209
+ COR 1 (en)
+ COR 2 (nl)
+ COR 3 (fr)

Il Consiglio ha adottato il regolamento summenzionato. (Base giuridica: articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002).

Punto 37. Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
doc. 12838/04 EDUC 165 SOC 436
+ REV 1 (lv)

Il Consiglio ha adottato il regolamento summenzionato. (Base giuridica: articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea).

Punto 38. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1999/784/CE del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo
doc. PE-CONS 3682/04 AUDIO 42 CODEC 1016

Il Consiglio ha approvato gli emendamenti che figurano nel parere del Parlamento europeo ed ha adottato l'atto proposto in tal modo emendato. (Base giuridica: articolo 157 paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea).

3. Dichiarazione del Regno unito

"Il Regno Unito accoglie con favore e sostiene la proposta di prolungare fino al 2006 la partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo. Il Regno Unito accetta gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo in occasione della prima lettura della proposta. Ciò malgrado, il Regno Unito è del parere che alcuni emendamenti del Parlamento europeo possano avere notevoli ripercussioni in termini di risorse per l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo. Il Regno Unito teme ad esempio che, qualora adottato, l'emendamento 2 possa condurre l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo a svolgere compiti nuovi e impegnativi, in settori altamente complessi, che a suo avviso oltrepassano le attuali risorse e competenze dell'Osservatorio. La questione se sia opportuno impegnarsi in questi o altri nuovi settori di attività dovrebbe essere esaminata e decisa dal Consiglio esecutivo dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo."